

BOZZE DI STAMPA
20 novembre 2019
N. 1 ANNESSO III

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (1547)

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «in coordinamento con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico,»

1.4

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «90 giorni».

1.5

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «e gli altri Ministri interessati» con le seguenti: «gli altri Ministri interessati, nonché sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano».

1.6 (identico a 1.7)

LA COMMISSIONE

Al comma 1 sostituire le parole da: «assicurare », fino a: «e sono identificate», con le seguenti: «assicurare la corretta e piena attuazione della legislazione europea e nazionale in materia di contrasto al cambiamento climatico e della Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 e sono identificate»

1.14 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica composto da un rappresentante del Ministero medesimo e dei Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali, della salute, dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di monitorare, e adeguare ai risultati, le azioni del Programma strategico nazionale senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del tavolo, di cui al presente comma, non vengono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.».

1.200 [già 1.0.2 (testo 2)]

FLORIDIA, PUGLIA, TRENTACOSTE, CASTELLONE, MANTERO, LA MURA, NUGNES, DE PETRIS, NATURALE, L'ABBATE, MORONESE, ORTOLANI, PAVANELLI, QUARTO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di considerare il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria nell'ambito delle procedure di autorizzazione ambientale, all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere il seguente:

"Art. 27-ter.

*(Valutazione di Impatto Sanitario nei
Siti di bonifica di Interesse Nazionale)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, le installazioni e gli impianti ricompresi nei Siti di Interesse Nazionale, sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale o regionale, ai sensi della Parte II e relativi allegati del presente decreto, sono soggetti alla contestuale Valutazione di Impatto Sanitario secondo le procedure di cui al decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 31/05/2019) recante Linee guida per la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS)".».

1.0.526 (già 5.26)

FLORIDIA, PUGLIA, TRENTACOSTE, LA MURA, CASTELLONE, MANTERO,
NUGNES

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 29-*quaterdecies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è inserito il seguente:

"Art. 29-*quindicies*.

(Valutazione di Impatto Sanitario nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale e nelle Aree di Crisi Ambientale Complessa)

1. I progetti ricompresi negli allegati II e III della parte seconda del presente decreto sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale che insistono nei Siti di Interesse Nazionale e nelle Aree di Crisi Ambientale Complessa, sono sottoposti a Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) secondo linee guida emanate con decreto del Ministro della Salute. La VIS costituisce parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. I progetti di cui al comma 1, già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 si adeguano alla VIS e alle relative prescrizioni che costituiscono modifiche sostanziali, a pena della revoca dell'autorizzazione.

3. Entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le procedure per il rilascio della VIS"».

1.0.5 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Coordinamento delle politiche pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile)

1. Al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.1 adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). A decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).».

1.0.7 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Campagne di informazione e formazione ambientale nelle scuole)

1. Al fine di avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali ed in particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno specifico fondo denominato "Programma #iosonoAmbiente" con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza e

tutela ambientale, nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica.

3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, le scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a Università statali e non statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi universitari ed interuniversitari presentano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca proprie proposte progettuali coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa, da finanziarsi con il fondo di cui al comma 1.

4. Con decreto di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

1.0.8 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Predisposizione del Programma per l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. E predisposto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Programma per l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi in cui sono individuate le misure di azione per una progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi in particolare nel settore dell'energia. Le misure sono individuate dalla Presidenza del Consiglio di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero

del lavoro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute. Il Programma dovrà definire anche l'impiego di eventuali misure compensative per i soggetti economici ed i settori oggetto della riduzione graduale dei predetti sussidi.».

1.0.22

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni volte a ridurre il contenzioso in materia di accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012)

1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN_RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10% dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza».

Art. 2

2.5

LA COMMISSIONE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Alla relativa copertura» con le seguenti: «Al relativo onere» e le parole: «dal GSE» con le seguenti: «dal Gestore dei servizi energetici (GSE)»; nonché al terzo periodo, sosti-

tuire le parole: «nel limite di spesa di cui al primo periodo» con le seguenti: «nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo» e la parola: «rottamato» con la seguente: «rottamati».

2.8 (testo 2)

PAVANELLI, PUGLIA, TRENTACOSTE, LA MURA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al terzo periodo, sostituire le parole: «ed Euro 3 a due tempi» con le seguenti: «o motocicli omologati fino alla classe Euro 3 solo se a due tempi», nonché le parole: «persone conviventi» con le seguenti: «familiari conviventi»;

b) dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti: «La verifica del possesso dei requisiti, nonché il rilascio e l'impiego dei buoni mobilità sono effettuati dalle Regioni al cui interno sono presenti uno o più Comuni interessati dalle procedure di infrazione di cui al periodo precedente che al tal fine acquisiscono le disponibilità degli operatori del trasporto pubblico locale e regionale, nonché dei soggetti che vendono biciclette anche a pedalata assistita. Al fine di garantire il necessario coordinamento delle attività di cui al periodo precedente, anche per il rispetto dei limiti di spesa complessivi di cui al primo periodo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale della Sogei, mediante apposita convenzione nell'ambito delle risorse stanziata per l'incentivo di cui al presente comma e comunque nel limite massimo del 2 per cento delle medesime risorse»;

c) al quinto periodo, sostituire le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», nonché dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Stato-Regioni,».

2.16

LA COMMISSIONE

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale», inserire le seguenti: «o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale».

2.22

LA COMMISSIONE

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «e il Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata,».

2.30

LA COMMISSIONE

Al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «Alla relativa copertura» con le seguenti: «Al relativo onere» e, al quarto periodo, sostituire le parole: «decorso il cui termine» con le seguenti: «, decorsi i quali».

2.33

LA COMMISSIONE

Al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I progetti di cui al presente comma sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni aventi oltre cinquantamila abitanti, ovvero da uno o più comuni finitimi anche in forma associata riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 50.000 abitanti per la realizzazione di un'unica opera, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria».

2.38

LA COMMISSIONE

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

2.39

LA COMMISSIONE

Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «termini di presentazione delle domande» aggiungere, in fine, le seguenti: «, adottando criteri che assicurino priorità ai progetti presentati dai comuni con i più elevati livelli di emissioni inquinanti».

2.0.1 (testo 2)

GIROTTO, ANASTASI, TRENTACOSTE, ROMANO, MANTERO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)

1. Ai fini del presente articolo, per stazione di ricarica di veicoli elettrici si intende un'area, pubblica o privata, su cui sono realizzati uno o più punti di ricarica e che, nel caso in cui sia realizzata lungo infrastrutture viarie o su area privata aperta all'uso pubblico, garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti.

2. La realizzazione di un punto o di una stazione di ricarica dei veicoli elettrici in immobili e aree private, anche aperte ad uso pubblico, resta attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche, fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ove applicabili, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale.

3. La realizzazione di un punto o di una stazione di ricarica dei veicoli elettrici su strade e/o aree pubbliche è assoggettata alle autorizzazioni e concessioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nonché alla regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche.

4. Con propri provvedimenti, adottati in conformità ai propri ordinamenti, i Comuni disciplinano, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'installazione e gestione delle infrastrutture di ricarica a pub-

blico accesso, di cui ai commi 1 e 2, prevedendo l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.

5. Le stazioni di ricarica realizzate sulle strade e/o aree pubbliche sono assoggettate al regime della concessione di cui all'art. 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e correlati articoli del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, anche a titolo non oneroso.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di pagamento presso i punti di ricarica che devono prevedere almeno un metodo di pagamento telematico.

7. Il soggetto che realizza un nuovo punto o una nuova stazione di ricarica è tenuto, entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio, a pubblicare l'identificazione geografica sulla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 8, comma 5 del decreto legislativo n. 257 del 2016.

8. I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e modificato dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sono abrogati.

9. Il decreto 3 agosto 2017 del Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti, «Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici», è abrogato.».

Art. 3

3.8

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo le parole: «con mezzi di trasporto ibridi o elettrici» inserire le seguenti: «o non inferiori a Euro 6 immatricolati per la prima volta dopo il 31 agosto 2019».

3.11

LA COMMISSIONE

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «alla portata del numero» con le seguenti: «all'entità del numero» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «Alla relativa copertura» con le seguenti: «Al relativo onere».

3.13

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni aventi oltre cinquantamila abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria.».

3.18

LA COMMISSIONE

Al comma 3, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

3.19 (testo 2) [identico a 3.20 (testo 3), 3.21 (testo 2), 3.22 (testo 3), 3.23 (testo 2), 3,24 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Al comma 3 dopo le parole: «da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,» aggiungere le seguenti: «nonché sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.».

3.821 [già 8.0.21 (testo 2)]

GALLONE, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«3-bis. Lo studio dell'educazione ambientale, oltre alla normale didattica in aula, comprende attività di ricerca e di sperimentazione extrascolastiche, anche attraverso viaggi di istruzione e visite guidate volti a far conoscere l'importanza del patrimonio naturale e paesaggistico, anche attraverso interventi diretti di preservazione e pulizia dei luoghi e dei territori.».

Art. 4

4.7 (testo 2)

TARICCO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «messa a dimora di alberi» inserire le seguenti: «ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico».

4.18

LA COMMISSIONE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Alla relativa copertura» con le seguenti: «Al relativo onere», nonché al comma 2, sostituire le parole: «decorso il cui termine» con le seguenti: «, decorsi i quali».

4.21 (identico a 4.22, 4.23, 4.24)

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

4.25 (testo 2) (identico a 4.26, 4.27, 4.28, 4.29)

LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo le parole: «modalità per la progettazione degli interventi» aggiungere le seguenti: «e di ogni eventuale successiva variazione».

4.35

LA COMMISSIONE

Al comma 3 sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

4.16 (testo 2)

NUGNES, DE PETRIS, DE BONIS, DE FALCO, FATTORI, MARTELLI

Al comma 3, sostituire le parole «può avvalersi» con le seguenti « si avvale, attraverso apposite convenzioni, con particolare riferimento al quadro conoscitivo e alle definizioni dei criteri per la valutazione della fase attuativa dei progetti»;

4.51

LA COMMISSIONE

Al comma 4 dopo le parole: «realizzazione delle opere,» inserire le seguenti: «la pulizia, la manutenzione e».

4.52

LA COMMISSIONE

Al comma 4 dopo le parole: «delle aree demaniali fluviali», aggiungere le seguenti: «con relativo piano di manutenzione».

4.41 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo l'opportuno raccordo con la pianificazione e la programmazione delle misure e degli interventi per la sicurezza idraulica di competenza delle Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

4.54 (testo 2) [identico a 4.55 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali di cui al periodo precedente si provvede secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

4.56 (identico a 4.57)

LA COMMISSIONE

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le autorità competenti di cui al periodo precedente, quando non ritengono necessario il rimboschimento per prevenire il rischio idrogeologico devono dare motivatamente conto negli atti di affidamento, che, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono pubblicati, entro 30 giorni dalla loro adozione, nella sezione «Amministrazione trasparente» del rispettivo sito *internet*».*

4.59 (testo 2)

CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Le autorità competenti di cui al comma 4, tra i criteri per la programmazione degli interventi di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,

tengono conto principalmente delle aree che hanno subito notevoli danni da eventi climatici eccezionali».

4.63 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 è aggiunta la seguente lettera:

"*s-bis*) bosco vetusto: superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno 60 anni e la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee".

4-*ter*. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è aggiunto il seguente comma:

"13-*bis*. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono approvate apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti".

4-*quater*. Dalle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

4.64 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è aggiunto il seguente comma:

"14. Le regioni e le province autonome, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito"

4-ter. Dalla disposizione di cui al comma 4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.65 (testo 2) [identico a 4.66 (testo 2), 4.67 (testo 2), 4.68 (testo 2), 4.69 (testo 2), 4.70 (testo 2), 4.71 (testo 2), 4.72 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, organizzati in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

4.280 (testo 2) [già 4.0.28 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis A decorrere dal 1° gennaio 2020 nelle aree interessate da elevata criticità idraulica, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo.».

4.0.13 [identico a 4.0.16 (testo 2), 4.0.17 (testo 2), 4.0.18 (testo 3), 4.0.19 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

4.0.850/1

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BRUZZONE

All'emendamento 4.0.850, al comma 1, dopo le parole "ciascuno dei parchi nazionali" inserire le seguenti: "ovvero area SIC e ZPS appartenente alla rete "Natura 2000" con distintivi habitat prioritari".

Conseguentemente,

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. Per il primo triennio di attuazione del presente articolo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano esclusivamente alla laguna di Venezia, alla città di Venezia e al litorale veneziano, in considerazione dell'unicità del sito natura 2000 della laguna e delle eccezionali avversità atmosferiche che il 12 novembre e nei giorni successivi hanno colpito Venezia e il litorale veneziano.

3-ter. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i territori di differenti Regioni del Paese, e in particolar modo Venezia e Matera, nei mesi di ottobre e novembre del 2019, è stanziata una somma complessiva fino a euro 1.000 milioni per il 2020 che è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3- quater . Le risorse di cui al comma 3-ter sono destinate alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al successivo comma 3 quinquies, nonché alla concessione di contributi diretti in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole e per interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio pubblico, patrimonio privato, attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole, che hanno riportato danni in seguito agli eventi calamitosi.

3-quinquies. Salvo quanto disposto dal comma 3-ter in riferimento alle città di Venezia e Matera, il Consiglio dei Ministri provvede con propria delibera, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione degli eventi calamitosi di cui al comma 3-ter, su proposta delle Regioni interessate, all'individuazione delle restanti aree interessate a cui destinare le risorse.

3-sexies. Con successiva delibera, da emanarsi, entro i dieci giorni successivi, il Consiglio dei Ministri provvede alla nomina dei Commissari Delegati. Con medesima delibera provvede, altresì, nei confronti delle persone fisiche, che alla data degli eventi eccezionali avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori delle regioni colpiti dagli eccezionali avversità atmosferiche come individuati dalla delibera del precedente comma, alla

sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2018 ed il 31 ottobre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nei medesimi territori. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

3-septies. La sospensione di cui al comma 3-*sexies* è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

3-octies. I Commissari Delegati provvedono con proprie ordinanze, adottate di concerto con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità e a prevedere un piano di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio.

3-nonies. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3-decies. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.000 milioni di euro per il 2020, si provvede:

- a) quanto a 100 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo art. 1, comma 199 della legge 190/2014;
- b) quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui art. 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) quanto a 200 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla l. 307/2004.

4.0.850/2

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BRUZZONE

All'emendamento 4.0.850, al comma 1, dopo le parole "ciascuno dei parchi nazionali" inserire le seguenti: "ovvero area SIC e ZPS appartenente alla rete "Natura 2000" con distintivi habitat prioritari".

Conseguentemente,

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Per il primo triennio di attuazione del presente articolo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano esclusivamente alla laguna di Venezia, alla città di Venezia e al litorale veneziano, in considerazione dell'unicità del sito natura 2000 della laguna e delle eccezionali avversità atmosferiche che il 12 novembre e nei giorni successivi hanno colpito Venezia e il litorale veneziano."

4.0.850/3

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

All'emendamento 4.0.850, al comma 1, dopo le parole "ciascuno dei parchi nazionali" inserire le seguenti: "ovvero area SIC e ZPS appartenente alla rete "Natura 2000" con distintivi habitat prioritari".

Conseguentemente,

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Per il primo triennio di attuazione del presente articolo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano esclusivamente alla laguna di Venezia, alla città di Venezia e al litorale veneziano, in considerazione dell'unicità del sito natura 2000 della laguna e delle eccezionali avversità atmosferiche che il 12 novembre e nei giorni successivi hanno colpito Venezia e il litorale veneziano."

4.0.850/4

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

All'emendamento 4.0.850, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d)» inserire la seguente: «d-bis»; al comma 2, dopo le parole: «lettere a), b), d)» inserire la seguente: «d-bis».

4.0.850/5

BERNINI, GALLONE, VITALI, DAMIANI, MINUTO

All'emendamento 4.0.850, al capoverso «Art. 4-bis», al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

«Rientrano nelle ZEA di cui al primo periodo le zone colpite dalla Xylella e tutte quelle oggetto di gravi calamità nell'uno e nell'altro caso certificati da enti o autorità pubbliche.»

4.0.850/6

BERNINI, GALLONE, MOLES, BERUTTI, PAPATHEU, Alfredo MESSINA

All'emendamento 4.0.850, al capoverso «Art. 4-bis», aggiungere in fine i seguenti commi:

«4. È autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020 quale contributo statale per la città di Venezia, la città di Matera, i Comuni interessati nonché la costa Ionica delle regioni Basilicata e Puglia e le zone dell'Emilia Romagna colpite dagli eventi calamitosi e metereologici del mese di novembre 2019.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002.»

4.0.850

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali)

1. Al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, nonché favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale, e supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA). Nell'ambito delle suddette zone, possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, forme di sostegno alle nuove imprese e quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibile con le finalità di cui all'articolo 19, comma 6, lettere *a)*, *b)*, *d)* e *h)*, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a condizione che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui al presente comma, pena la revoca dei benefici concessi, non siano in stato di liquidazione o scioglimento e le attività oggetto di sostegno siano coerenti con le finalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione delle misure di sostegno di cui al presente comma, assicurando il rispetto del limite delle risorse disponibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettere *a)*, *b)*, *d)* e *h)*, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022, é destinata a contributi in favore delle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45% della propria superficie compreso all'interno di una ZEA, che svolgono attività economiche eco-compatibili, secondo modalità e condizioni definite ai sensi del comma 1.

3. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022, è destinata al rifinanziamento del Fondo per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.58, anche per finalità di riduzione delle emissioni climalteranti e di adattamento ai cambiamenti climatici mediante interventi di riduzione delle emissioni climalteranti degli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa, di diffusione del trasporto pubblico a basse emissioni, di efficientamento energetico degli edifici, nonché per la riduzione delle emissioni di CO2 nelle aree portuali.».

4.0.851/1

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

All'emendamento 4.0.851, al comma 1, sostituire le parole "ad una città italiana, capoluogo di provincia" con le seguenti: "a tre città italiane, una con popolazione fino a 15mila abitanti, una con popolazione da 15mila a 50mila abitanti e una con popolazione superiore a 50mila abitanti".

Conseguentemente,

Al comma 3, sostituire le parole: "nel limite di 3 milioni di euro" con le seguenti: "nel limite di 500mila euro per la categoria delle città con popolazione fino a 15mila abitanti, 1milione di euro per quella tra 15mila e 50mila abitanti e 1,5 milioni di euro per la categoria delle città con popolazione superiore a 50mila abitanti"

4.0.851/2

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

All'emendamento 4.0.851, all'emendamento apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole:«capoluogo di provincia», inserire le seguenti: « "Comune verde d'Italia" ad un comune italiano tra quelli con popolazione da 15.000 a 50.000 abitanti, "Piccolo comune verde Italia" ad un comune italiano tra quelli con popolazione fino a 15.000 e "Capitale Verde d'Italia-città da salvare" ad una delle città italiane dove sono presenti siti contaminati di interesse nazionale,»

b) al comma 1, aggiungere in fine, i seguenti periodi: «Il titolo "Capitale Verde d'Italia-città da salvare" è conferito per l'anno 2020 alla città di Taranto al fine di salvaguardare il tessuto economico produttivo dell'area territoriale di Taranto, fondato principalmente sull'attività produttiva e l'indotto generato da ILVA S.p.A, generando, al contempo, un sistema virtuoso per la riqualificazione ambientale. A tal fine, all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «*dell'A.I.A.*» sono sostituite dalle seguenti: «*del Piano Ambientale medesimo*»;

b) al secondo periodo, dopo le parole «*in quanto costituiscono adempimento*» sono inserite le seguenti: «*dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, salvo che sia acquisita la prova che le medesime condotte non corrispondano all'esecuzione*»;

c) al terzo periodo, dopo le parole: «*condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019*» sono inserite le seguenti: «*, fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.*»;

d) è aggiunto infine il seguente periodo: «*In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.*».

c) Al comma 2, dopo le parole: «*capoluogo di provincia*», inserire le seguenti: «*comuni e piccoli comuni*»;

d) Al comma 3, dopo le parole: "Capitale verde d'Italia" inserire le seguenti: "Comune verde d'Italia", "Piccolo comune verde Italia" e "Capitale Verde d'Italia-città da salvare"

e) Al comma 4, sostituire le parole: "Il Titolo di "Capitale verde d'Italia nell'anno del conferimento rappresenta" con le seguenti: "I Titoli nell'anno del conferimento rappresentano".

4.0.851

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Programma Italia Verde)

1. Al fine di favorire e accelerare progetti, iniziative e attività di gestione sostenibile delle città italiane e diffondere le buone prassi, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita verde e i relativi investimenti, nonché il miglioramento della qualità dell'aria e della salute pubblica, ai fini dell'adesione ai programmi europei "Capitale europea verde" e "Foglia verde", il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale verde d'Italia" ad una città italiana, capoluogo di provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il titolo di "Capitale verde d'Italia" è conferito in via sperimentale, a tre diverse città italiane, una per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Ai fini di cui al comma 1, le città capoluogo di provincia possono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un dossier di candidatura che raccoglie progetti cantierabili volti a incrementare la sostenibilità delle attività urbane, migliorare la qualità dell'aria e della salute pubblica, promuovere la mobilità sostenibile e l'economica circolare, con l'obiettivo di favorire la transizione ecologica.

3. I progetti contenuti nel dossier di candidatura del capoluogo proclamato "Capitale verde d'Italia" sono finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'anno del conferimento del titolo nel limite di 3 milioni di euro.

4. Il titolo di "Capitale verde d'Italia" nell'anno del conferimento rappresenta requisito premiale in tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilità ambientale avviati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. In sede di prima attuazione, le candidature di cui al comma 2 sono presentate entro il 31 dicembre 2019.

6. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

4.0.852/1

GALLONE, BERUTTI, PAPTAEU, Alfredo MESSINA

All'emendamento 4.0.852, al capoverso «Art. 4-bis», al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «finalizzati a realizzare il sistema del vuoto a rendere su cauzione per le bottiglie e i contenitori in plastica e alluminio.»

4.0.852

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Programma sperimentale Mangiaplastica)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", con una dotazione pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni l'anno 2024, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori. Ai relativi oneri pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo.

2. A valere sul programma sperimentale di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare progetti finalizzati all'acquisto di eco-compattatori, ai fini dell'ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle predette risorse e nel limite di uno per comune ovvero di uno ogni centomila abitanti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 5

5.2

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «degli enti pubblici dotate» con le seguenti: «degli enti pubblici dotati».

5.15

LA COMMISSIONE

Ai commi 2, 3 e 4, dopo le parole: «Commissario unico» inserire le seguenti: «di cui al comma 1».

5.16

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando», ovunque ricorrono, con le seguenti: «collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in comando».

5.17 (testo 2)

MORONESE, PUGLIA, TRENTACOSTE, DONNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Per il commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole:* «, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1, » *con le seguenti:* «, esclusi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1 i quali sono comunque posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare,».

5.18

LA COMMISSIONE

Al comma 3, sostituire le parole: «Commissario straordinario» *con le seguenti:* «Commissario unico».

5.31

LA COMMISSIONE

Al comma 6, sopprimere le parole: «precedente Commissario. Il»; *dopo le parole:* «5 giugno 2017,» *inserire le seguenti:* «il quale», *nonchè* *sostituire le parole:* «del Commissario di cui al primo periodo» *con le seguenti:* «del nuovo Commissario».

5.28 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di due *sub* Commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico, per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei *sub* Commissari"».

5.0.1 (testo 4)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attività di supporto dell'Unità Tecnica amministrativa)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

5.0.701 (testo 2)

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni relative all'autorità di regolazione in materia di sicurezza nucleare - Procedura di infrazione 2018/2021)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole «delle Direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2, comma 4, della legge 14.11.1995, n 481»

b) all'articolo 6:

1. al comma 6, quarto periodo, dopo le parole «La Consulta esprime parere obbligatorio» sono aggiunte le seguenti «e vincolante»

2. al comma 8, primo periodo, le parole «nel limite massimo di» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole «pari ad almeno »;

3. al comma 11, è soppresso l'ultimo periodo, da «Per quanto non specificamente previsto" a "n. 41»";

4. dopo il comma 15 è aggiunto il seguente comma «15-bis. Le risorse finanziarie del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale di cui al comma 15 sono versate annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze direttamente a ISIN con corrispondente riduzione del contributo annuale dello Stato a favore di ISPRA.»

5. Il comma 14 è sostituito dal seguente <Il regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN e le relative modifiche sono approvati dal Direttore previo parere vincolante della Consulta>

2. Resta fermo il trattamento economico del personale previsto dall'articolo 6, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 45 del 2014, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

5.0.850/1

GALLONE, MOLES, BERUTTI, PAPTHEU, Alfredo MESSINA

All'emendamento 5.0.850, al capoverso «Art. 5-bis», al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Caschi verdi per l'ambiente» inserire le seguenti: «con l'impiego del personale delle Forze Armate, di Polizia e di Protezione civile già operanti nel settore,»

5.0.850

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Programma sperimentale "Caschi verdi per l'ambiente")

1. È istituito il programma sperimentale "Caschi verdi per l'ambiente" con lo scopo di realizzare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, anche rientranti nelle riserve MAB Unesco, e contrastarne gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici. A tali fini è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1 giugno 2002 n. 120. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 6

6.1 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «e associati» con le seguenti: «nonché delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

6.2 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «e i concessionari di servizi pubblici» con le seguenti: «i concessionari di servizi pubblici nonché i fornitori che svolgono servizi di pubblica utilità».

6.5

LA COMMISSIONE

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «il medesimo istituto provvede altresì,» inserire le seguenti: «in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e».

6.7

LA COMMISSIONE

Al comma 4, dopo le parole: «fruibile dal sito» inserire la seguente: «internet».

Art. 7

7.10 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 1 sostituire le parole: «di media struttura» con le seguenti: «di media e grande struttura» e le parole: «lettere d) ed e)» con le parole: «lettere d), e) ed f)».

7.13

LA COMMISSIONE

Al comma 1 dopo le parole: «sfusi o alla spina», aggiungere: «o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi».

7.15 (testo 2)

MANTERO, MORONESE, PUGLIA, TRENTACOSTE, GALLICCHIO, LA MURA

Al comma 1, sostituire le parole: «non sia monouso» con le seguenti: «sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti».

7.16

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai clienti è consentito utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. L' esercente può rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei».

Art. 8

8.0.10

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
